

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1087 del 12 giugno 2009 – Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenza n 784/05 TAR CAMPANIA SEZ. V Dr. Testa Francesco.

PREMESSO che:

- la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania;
- l'art. 47, comma 3, della citata norma regionale, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02, il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio Regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione;
- con D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2009 con L.R. n. 2 del 19.01.2009;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 261 del 23.02.2009, ha approvato il bilancio gestionale 2009, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/02;

CONSIDERATO che :

- il Bilancio gestionale relativo all'esercizio 2009, di cui alla delibera di G.R. n. 261 del 23.02.2009, prevede alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/02" ed il capitolo di spesa 588, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/02 di competenza dell'A.G.C. n. 019";
- la sentenza n. 784/05, depositata il 3 Febbraio 2005 (*Allegato n. 1*), con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. V^a, accoglie il ricorso n. 10701/2004 reg. gen. proposto da TESTA Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone ed Arturo Testa , con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 276 stabilisce, tra l'altro, di condannare *"la regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in €. 1.000,00=(mille/00)"*;
- con nota prot. regionale nr.0807890 del 1.10.2008, l'A.G.C. Avvocatura – Settore Contenzioso Amm.vo e Tributario, trasmetteva comunicazione al Settore Programmazione per l'esecuzione del giudicato di cui in sentenza, anche relativamente alle spese di giudizio (*allegato n. 2*);

CONSIDERATO, altresì, che :

- la spesa di €.1.000,00=(mille/00), non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/02 e s.m.i., deriva dal fatto che si configura quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- che con deliberazione di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stata approvata, tra l'altro, la "Scheda di rilevazione di partita debitoria";

RITENUTO che :

- è opportuno, pertanto, chiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio", derivante da sentenza n. 784/05 del TAR Campania, Sez. V^a, resa esecutiva in data 22.09.2008, determinata in €.1.000,00=(mille/00), a favore di TESTA Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone ed Arturo Testa , con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 276, secondo quanto riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto , di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (*allegato n. 3*);

RILEVATO che :

- per provvedere al pagamento del debito de quo, da imputare al capitolo 588 – U.P.B. 6.23.57 - della spesa, occorre procedere ad una variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, fra capitoli della stessa U.P.B. ed, in specie, incrementare della somma di €1.000,00=(mille/00) lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo 588 – U.P.B. 6.23.57 e, parimenti, diminuire lo stanziamento di competenza del capitolo 124 – U.P.B. 6.23.57;

RILEVATO che :

- ai sensi dell'art. 47, comma 5, della L.R. n. 7/02, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente proposta, la legittimità del debito in essa contenuta, si intende riconosciuta dal Consiglio Regionale;

VISTI :

- la L.R. n. 7/2002;
- la L.R. n. 2 del 19.01.2009;
- la D.G.R. n. 261 del 23.02.2009;
- la sentenza n. 784/05 del TAR Campania - Sez. V[^], resa esecutiva in data 22.09.2008;
- la nota prot. regionale nr.0807890 del 1.10.2008, dell'A.G.C. Avvocatura – Settore Contenzioso Amm.vo e Tributario;
- la scheda di rilevazione debitoria che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte :

di **PROPORRE** al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, lett. a) della L.R. n. 7/2002 e s.m., il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” per l'importo a carico della Regione Campania, quantificato in €1.000,00=(mille/00) in favore del Dr. Francesco Testa, derivante della sentenza n. 784/05 del TAR Campania – Sez. V[^], resa esecutiva in data 22.09.2008, che ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma complessiva di €1.000,00=(mille/00), per spese di giudizio, a favore del Dr. Francesco Testa, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone ed Arturo Testa , con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 276, secondo quanto riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto , di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (*allegato n. 3*);

di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lett. b), della L.R. n. 7/02, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima Unità Previsionale di base :

- capitolo di spesa n.124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per €1.000,00=(mille/00);
- capitolo di spesa n.588 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e di cassa per €1.000,00=(mille/00);

di **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria della A.G.C. n. 019 Piano Sanitario Regionale, i conseguenti atti di impegno e di liquidazione e pagamento della predetta somma di €1.000,00=(mille/00), da assumersi sul capitolo n.588 della U.P.B. 6.23.57, da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7/02 ed in osservanza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006;

di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza :

1. al Consiglio Regionale della Campania;
2. all'A.G.C. n. 019 Piano Sanitario Regionale – Settore Programmazione Sanitaria;
3. all' A.G.C. n. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale;
4. all' A.G.C. n. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
5. all'A.G.C. n. 04 Avvocatura – Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario e Settore Contenzioso Civile e Penale, per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria;
6. al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



Giunta Regionale della Campania

Assessorato Regionale Sanitario

Assessorato

Assessorato Regionale Sanitario

RACCOMANDATA A MANO

UFFICIO REGIONALE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0807890

del 01.10.2008 ore 09.41

Dest. Programmazione

Fascicolo : XXXV/1/1
Programmazione



Al Settore Programmazione
Sanitaria
Centro Direzionale IS. C/3
NAPOLI (19/01)

PRAT. 1678/04

Ente

Oggetto Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Testa Francesco**
(sentenza n.784/05)

All'Avv. Almerina Bove
SEDE

Inviato
7
Francesco

Di seguito e con riferimento alla precorsa corrispondenza relativa al giudizio in oggetto, si comunica, per gli adempimenti di competenza, che in data 22/09/2008 il ricorrente ha notificato la suindicata sentenza del TAR Campania, Sez. 5, n. 784/05, munita di formula esecutiva.

IL COORDINATORE DELL'AREA
Avv. Vincenzo Baroni

GR/

Ab
cep



AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

Napoli, li
Piazza Salvo D'Acquisto, 13 - 80134 Napoli

Prat. N. 1678/04 /Avv.ra
(che si prega di citare nella risposta)

ALL'A.G.C PIANO SANITARIO
CENTRO DIREZIONALE IS.C/3
19/01 NAPOLI

Prot. n.

Scriv. *Scriv.*

Rif. nota n. *del* e p.c. All' Avv. Almerina Bove
SEDE

Oggetto
Giudizio innanzi al Tar Campania
promosso da Testa Francesco.

Si trasmette, per l'esecuzione, anche relativamente alle spese di giudizio,
copia della sentenza del Tar Campania, Sez.V, n. 784/05, emessa nel giudizio di cui
all'oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
Avv. Vincenzo Baroni

CA
[Signature]

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0141210 del 16/02/2005 ore 16,56
Dest.: Programmazione

Fascicolo : XXXV/1/1
Programmazione



Scav. 1
[Signature]

Scatolone n. 10701/2004
L. 23.12.1995, n. 488



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

Napoli, sez. V^a

composto dai Magistrati:

Ugo De Maio

Presidente f.f.

Fabio Donadono

Componente

Mariangela Caminiti

Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.10701/2004 proposto da TESTA Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone e Arturo Testa ed elettivamente domiciliato con gli stessi in Napoli, alla via Riviera di Chiaia, n.276,

CONTRO

- la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Almerina Bove e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli, presso il Palazzo della Giunta Regionale della Campania, alla via S. Lucia, n.81,

avverso

il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla Camera di consiglio del 9 dicembre 2004 il Referendario Mariangela Caminiti e uditi, altresì, i procuratori delle parti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Dott. Francesco Testa riferisce di essere stato nominato Direttore Generale della ASL Caserta 1, con decreto del Presidente della G. R. della Campania n.6820 del 4 giugno 1998, a far data dal 19 giugno 1998 e di aver stipulato, in data 6.7.1998, il relativo contratto di diritto privato della durata di 5 anni.

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM n.319 del 2001, il trattamento economico annuo del Direttore generale è stato aumentato ed è stato previsto che *"può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art.3-bis del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione"*.

Riferisce il dott. Testa che la Regione Campania, con delibera n.4895 del 12 ottobre 2001, ha fissato nei confronti dello stesso gli obiettivi per l'anno 2001. Con successivo decreto del Presidente della G.R. n.2470 del 12 novembre 2001, sono stato approvati i criteri e gli obiettivi fissati nella citata delibera n.4895.

In seguito, su richiesta del Coordinatore del Settore Programmazione

me

Sanitaria Regionale (con nota del 15 aprile 2002, n.4404), il Dott. Testa ha trasmesso una dettagliata relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati relativa all'anno 2002, integrata da successive relazioni anche con riferimento all'anno 2003.

Successivamente, con decreto della G. R. della Campania n.523 del 28 giugno 2002, è stata istituita una Commissione al fine di valutare l'attività svolta dai Direttori generali delle AA.SS.LL. con riferimento al raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia i termini per la verifica da parte di detta Commissione dei suddetti risultati aziendali conseguiti dai Direttori generali sono stati prorogati, in particolare per il Direttore generale dell'ASL Caserta 1, entro il 15 marzo 2003 (delibera G.R. n.3626 del 26 luglio 2002).

A seguito di ciò, il Dott. Testa con atto notificato in data 15 luglio 2004, ha invitato e diffidato la Regione Campania a concludere il procedimento di verifica nei confronti degli obiettivi prefissati dell'istante al fine del riconoscimento dell'indennità premiale del 20 per cento.

A tale diffida la Regione non ha fornito alcun riscontro e il Dott. Testa ha proposto, quindi, ricorso a questo Tribunale deducendo quale unico motivo la Violazione e falsa applicazione art.2 e ss. L. n.241/1990, lamentando l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione regionale che non ha riscontrato l'istanza proposta dallo stesso, violando così il principio generale dell'obbligo di conclusione del procedimento di cui alla norma rubricata.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania resistendo al ricorso.

Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla Camera di consiglio del 9

ME

dicembre 2004 e, quindi, trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, in via generale, il giudizio disciplinato dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205) è diretto esclusivamente ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull'istanza del privato violi, o meno, l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l'istanza stessa; a tanto consegue che il giudice, anche nei casi in cui il provvedimento richiesto ha natura vincolata, non può sostituirsi all'Amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi limitare, in caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l'obbligo di provvedere sull'istanza entro il termine assegnato (in generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1).

Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa, fermo restando, in ogni caso che il giudice deve limitarsi a valutare l'astratta accoglibilità della domanda del privato, senza sostituirsi agli organi di amministrazione attiva (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n. 5167; idem. Sez. VI, 10 giugno 2003, n.3279).

Nel caso di specie, risulta agli atti, ma anche confermato dalla difesa regionale nel corso d'udienza, che alla diffida alla conclusione del procedimento, proposta dal Dott. Testa, l'Amministrazione regionale non ha dato riscontro con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il silenzio



serbato dalla Regione stessa, in ossequio anche al piu' generale disposto di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Sussiste infatti l'obbligo della Regione Campania di provvedere sull'istanza proposta dal Dott. Testa e, quindi, il ricorso va accolto.

Dall'accoglimento del ricorso consegue che l'Amministrazione è tenuta ad adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, il provvedimento volto a definire il procedimento attivato dall'istanza proposta dal ricorrente.

Qualora l'Amministrazione dovesse restare inadempiente oltre il suddetto termine, si provvederà su richiesta di parte alla nomina in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, o un suo delegato, che provvederà in sostituzione della Regione medesima.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della Regione Campania soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie e, per l'effetto, così provvede:

- a) ordina alla Regione Campania di provvedere all'adozione del provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla sua notificazione della presente sentenza;
- b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l'inadempimento, all'esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o un funzionario dell'Ufficio



Territoriale del Governo di Napoli che sarà nominato dallo stesso Prefetto,
su sollecitazione del ricorrente;

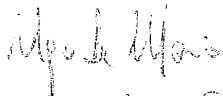
c) pone a carico della Regione Campania il compenso del Commissario ad
acta che sarà liquidato con successivo provvedimento;

d) condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente
delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.000,00 (mille).

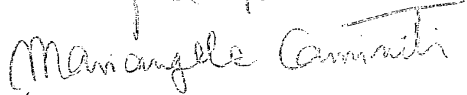
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2004.

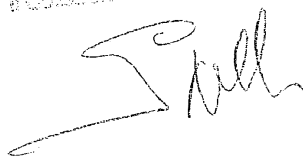
Ugo De Maio – Presidente f.f.



Mariangela Caminiti - Estensore



DEPOSITATA IN PERFEZIONE
IL 9.12.2004
N. 3.113.2004
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 100)
Il Cancelliere e Cancelleria



Handwritten notes:
27
784/2005
10701/2004
2005

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

QUINTA SEZIONE

CECERI GIUSEPPE
RIVIERA DI CHIAIA 276
NAPOLI NA

BOVE ALMERINA
VIA S. LUCIA, 81-C/O AVV. REGION. LE
NAPOLI

AVVISO DI DEPOSITO SENTENZA

Ricorso n. 10701/2004

Sentenza n. 784/2005

A norma dell'art. 55 della legge 27 aprile 1982 n.186 si
comunica che la sentenza sul ricorso proposto da:

TESTA FRANCESCO
Rappresentato e difeso da:
CECERI GIUSEPPE
NARDONE ANTONIO
TESTA ARTURO

Contro

REGIONE CAMPANIA
Rappresentato e difeso da:
BOVE ALMERINA

e' stata depositata il 03/02/2005 con il n. 784/2005
il ricorso e' stato deciso: ACCOGLIE E NOMINA COMMISSARIO AD
ACTA (SILENZIO -RIFIUTO)

NAPOLI addi'03/02/2005

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0122342 del 11/02/2005 ore 09,52

Mitt: T.A.R. CAMPANIA NAPOLI SEZIONE QUINTA

Fascicolo: XXXV/1/1
Giurisdizione generale



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio.

AREA N. 019 SETTORE N. 01 SERVIZIO N. 01
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Il sottoscritto Dr. Albino D'Ascoli, in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Sanitaria della A.G.C. N. 019, per quanto di propria competenza :

a t t e s t a

quanto segue :

- **generalità del creditore** : Francesco Testa, nato ad UDINE, il 2.11.1944 e residente in NAPOLI alla Via S. Gennaro al Vomero, 25 – C. F. TSTFNC44S02L483I, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone ed Arturo Testa , con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 276.
- **oggetto della spesa** : Pagamento spese processuali;
- **Tipologia del debito fuori bilancio** : Sentenza del TAR Campania – Sez V^ n. 784/05, resa esecutiva in data 22.09.2008 (*allegato n. 1*), con la quale viene accolto il ricorso n. 10701/2004 reg. gen. proposto da TESTA Francesco, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone ed Arturo Testa , con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, 276.
- **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio** : Il TAR Campania – Sez. V^ con sentenza n. 784/05 ha accolto il ricorso ed ha :
 - a) ordinato "alla Regione Campania di provvedere all'adozione del provvedimento volto a definire il procedimento attivato dall'istanza proposta dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza";
 - b) condannato "la regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in €. 1.000,00=(mille/00)".
- **Estremi del documento comprovante il credito** : Sentenza del TAR Campania – Sez V^ n. 784/05, resa esecutiva in data 22.09.2008;
TOTALE DEBITO : €. 1.000,00=(mille/00).

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

a t t e s t a

motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio : art. 47, comma 3, L.R. n. 7/2002 e s.m.

- a) che la quantificazione del quantum è avvenuto da parte dell'autorità giudiziaria;
- b) che si tratta di obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- c) che tale spesa viene inclusa fra i debiti fuori bilancio perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile non previsto dal bilancio;
- d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente :

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dei comma 3 e 4, dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di €.1.000,00=(mille/00).

Alla presente, si allega la seguente documentazione :

1. copia della sentenza n. 784/05, resa esecutiva in data 22.09.2008;
2. nota A.G.C. Avvocatura – prot. Regionale n. 0807890 del 01.10.2008, - prat. n. 1678/04, avente come oggetto giudizio innanzi al TAR Campania promosso da Testa Francesco (sentenza n. 784/05).

IL RESP.BILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Giuseppe Ferrigno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 01
Dr. Albino D'Ascoli

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO N. 01
D.ssa Maria Messina